



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: _____

UFFICIO: *COORDINAMENTO E SUPPORTO*

L'Estensore
Dott.ssa Paola Losito
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola Losito
(firma)

Il Dirigente del Servizio


(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Antonio Sorgi
(firma)

Il Componente la Giunta
FIO Dott. Giovanni Chiodi
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Garlani
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Chiodi
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 25 FEB 2014



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidenza e della Giunta Regionale, Legislativo, S.U.R.A. e Delegazione di Roma
(firma)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Formalizzazione Atti e Documentazione,
Personalità Giudica
(Anna Maria Balassone)
Anna Maria Balassone

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 24 FEB. 2014 Deliberazione N. 104

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 24 FEB. 2014

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei componenti:

- | | | | |
|----|---------------------|-----|---------------|
| 1. | CASTIGLIONE ASSENTE | 6. | FEBBO |
| 2. | CARPINETA | 7. | GATTI |
| 3. | | 8. | GIULIANTE |
| 4. | DI DALMAZIO | 9. | MASCI ASSENTE |
| 5. | DI PAOLO | 10. | MORRA |

Walter Garlani

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO – SCADENZA IX LEGISLATURA. MODIFICA DELLA DGR N.° 574 del 5.08.2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenze a disciplinare il procedimento elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi;

VISTA la legge 20 luglio 2004 n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli Regionali a Statuto normale;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), ed in particolare l'art. 10 "Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

VISTA, infine, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la DGR n°. 574 del 5.08.2013 recante "Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Scadenza IX Legislatura. Avvio Procedure" con la quale sono state approvate la bozza di Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo nonché la bozza di Intesa tra il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Corte di Appello di L'Aquila"

RITENUTO, a seguito di incontri con la Prefettura ed ulteriori approfondimenti, di dover apportare alcune modifiche alla bozza dell'Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e la Regione Abruzzo, per la gestione del procedimento elettorale in questione, già approvata con la DGR 574/2013;

VISTA la nuova stesura dell'Intesa quadro e del disciplinare allegato alla medesima concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime consultazioni regionali ed europee, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il comma 7 dell'art. 6 della L.R. 9/2013 a mente del quale successivamente all'indizione delle elezioni, la Direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

Per le motivazioni premesse:

DELIBERA

- di approvare la bozza di Intesa quadro tra il Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo nonché il relativo disciplinare concernente le spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le prossime consultazioni regionali ed europee, nella versione modificata e condivisa con gli uffici statali interessati,, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Direzione della Giunta competente per materia a provvedere alla predisposizione del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. 9/2013, vengono approvate ed emanate le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali redatte da Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 943 del 16.12.2013 e ss. m. e i.
- di comunicare il presente provvedimento alle strutture interessate;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Documento conforme all'originale.
Composto da n. 4 fogli
e n. 4 facciate.

L'Aquila il 23 FEB. 2014



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 104 del 24 FEB. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(G. G. G. G. G.)

[Signature]

INTESA QUADRO

TRA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO,
Giovanni Chiodi

E

I PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO con il raccordo del Prefetto
della Provincia di L'Aquila, Dott. Francesco Alecci nella qualità di
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie in Abruzzo

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la
competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004 n.165 recante "Disposizioni di attuazione
dell'art.122, primo comma, della Costituzione";

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18
ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante "Norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale";


Visti gli artt. 14, 22 e 23 della citata L.R. n. 9/2013;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del
14/1/2014 con il quale sono state indette per il giorno 25 maggio
2014 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
d'Abruzzo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del
14/1/2014 con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della citata
L.R. n. 9/2013 alla determinazione ed alla assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni per la consultazione elettorale regionale del 25 maggio
2014;

Considerato che in ausilio alle competenze regionali in materia di
procedimento elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale, è opportuno e necessario
avvalersi delle Prefetture;

Ravvisata, pertanto, l'utilità, in ossequio al principio di leale
collaborazione fra Stato e Regione, di addivenire ad un'intesa tra i



Prefetti delle province abruzzesi ed il Presidente della Regione Abruzzo per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e la Regione Abruzzo, per lo svolgimento del procedimento elettorale relativo alla consultazione elettorale regionale che si terrà il 25 maggio 2014

adottano la seguente intesa

1. le Prefetture delle Province dell'Abruzzo cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) consulenza tecnico-giuridica alla Regione Abruzzo in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;*
- b) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;*
- c) adempimenti concernenti la stampa e l'invio ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti di cui all'art. 14, comma 1 lett. d) ed e), della L.R. n. 9/2013. Con riferimento alla stampa delle schede, la Regione Abruzzo provvederà ad individuare le tipografie competenti per ogni provincia e ad impartire l'ordine di stampa dandone notizia agli Uffici centrali circoscrizionali ed alle Prefetture; al riguardo la Regione Abruzzo, onde assicurare la massima celerità del procedimento, richiederà espressamente agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale che la trasmissione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché dei nominativi degli eletti venga effettuata direttamente alle Prefetture secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;*
- d) la distribuzione ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali anche presso i seggi e fornito dalla Regione Abruzzo;*
- e) le altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative e timbri).*

2. La Regione Abruzzo provvederà alla individuazione, con conseguente oneri di spesa, delle ditte affidatarie di tutti i lavori, servizi e forniture di beni (stampa delle schede di voto, manifesti, verbali, pubblicazioni ed altri stampati elettorali, acquisto cancelleria, confezionamento, trasporto e facchinaggio di materiale elettorale, ecc) di concerto con le Prefetture.

3. La Regione Abruzzo predisporrà i modelli dei manifesti dei decreti di convocazione dei comizi e di assegnazione dei seggi da fornire ai



Comuni nonché le istruzioni, pubblicazioni, modulistica ed eventuali specifiche direttive di competenza. La Regione predisporrà inoltre il modello di manifesto recante i candidati e il modello di manifesto per gli eletti, con competenza sul controllo e sul "visto si stampi" anche per le schede di votazione.

La modulistica necessaria sarà comunicata dalla Regione Abruzzo alle Prefetture e da queste a tutti i destinatari interessati.

4. La Regione Abruzzo curerà l'acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione direttamente dai Comuni provvedendo alla loro diffusione e dandone comunicazione al Ministero dell'Interno.

5. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

6. Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché di qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

7. Le spese elettorali da sostenere per la consultazione elettorale regionale in argomento sono regolamentate con separato atto, che costituisce parte integrante della presente intesa.

L'Aquila, li


Il Presidente della Regione Abruzzo

Il Prefetto di L'Aquila

Il Prefetto di Chieti

Il Prefetto di Pescara

Il Prefetto di Teramo



**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED
ATTUAZIONE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI REGIONALI ED
EUROPEE CHE SI TERRANNO IL 25 MAGGIO 2014, AI SENSI DEL PUNTO 7
DELL'INTESA QUADRO SOTTOSCRITTA IN DATA _____
TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO E I
PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO**

In considerazione della contemporaneità delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo della Regione Abruzzo con le elezioni europee, la ripartizione tra lo Stato e la Regione Abruzzo delle spese derivanti dall'organizzazione delle consultazioni elettorali avverrà secondo i seguenti criteri:

1. Tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali, relative ad adempimenti elettorali Comuni alle due consultazioni saranno ripartite nella misura di 1/2 a carico dello Stato e 1/2 a carico della Regione Abruzzo; le spese sostenute dai Comuni dovranno essere rendicontate e ripartite dagli stessi nella misura prevista dalle normative vigenti;
2. Le spese strettamente ed esclusivamente relative all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni regionali saranno poste interamente a carico della Regione;
3. Le spese di cui ai punti 1 e 2 si intendono comprensive anche di tutte le spese sostenute dalle Prefetture o da altri uffici pubblici.

In particolare si evidenziano le categorie di seguito riportate (non esaustive): spese per la retribuzione delle prestazioni lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato; spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia; fornitura di cancelleria, del materiale confezionamento pacchi elettorale ecc.; trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione degli stampati ecc.; rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento della schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede; spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura; spese per le conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura; spese per corrispondenza e per telegrammi spediti dalle competenti autorità.

Si dà atto, inoltre, che saranno sempre a carico della Regione nella misura indicata ai punti 1. e 2. le spese non evidenziate purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione, debitamente attestate dai corrispondenti responsabili delle Prefetture, con tempestiva comunicazione alla Regione.

4. Ogni questione interpretativa riguardante l'applicazione dei criteri sopraindicati sarà risolta dall'organismo di raccordo previsto dal punto 5) dell'intesa.

Il presente disciplinare viene allegato all'intesa di cui costituisce parte integrante.